



Berna, 29 maggio 2013

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello nazionali dei Comuni,
delle città e delle regioni di montagna

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Ambienti interessati

Revisione del diritto penale fiscale: avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altri ambienti interessati una procedura di consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale.

Principi del progetto

1. Revisione del diritto penale fiscale

Spesso in una circostanza si verificano diverse fattispecie penali fiscali che sono perseguite e giudicate da diverse autorità. Il progetto si prefigge di consentire di indagare e giudicare nei procedimenti penali in base agli stessi principi, indipendentemente dal tipo di imposta interessata. Da un lato, si deve pertanto giudicare il fatto indipendentemente dall'imposta interessata in base a fattispecie penali per quanto possibile uniformi e a principi di diritto penale (lett. a seguente) e, dall'altro, a tutti i procedimenti penali devono essere applicate le stesse disposizioni procedurali (lett. b più sotto). Poiché le infrazioni fiscali sono fattispecie criminali, i procedimenti per il loro perseguimento devono basarsi in tutti i casi sui principi del diritto processuale penale. Le vigenti disposizioni del diritto penale contenute nelle diverse leggi tributarie contengono al riguardo lacune e incongruenze.

a) *Fattispecie penali*

Le fattispecie penali sono concepite, per quanto possibile, partendo da caratteristiche di fattispecie equiparabili; l'elemento costitutivo di base è la riduzione illecita dell'imposta. Questa può verificarsi anche per negligenza; in questo caso la fissazione della pena tiene conto della diminuita responsabilità. La fattispecie di base comprende gli elementi costitutivi equiparabili sia per le imposte dirette che per le imposte indirette. A partire da questa vengono definite le fattispecie qualificate (frode fiscale). I loro elementi qualificanti sono il modo di procedere con astuzia o l'uso di documenti falsi per ingannare l'autorità fiscale. Le fattispecie qualificate (concepite come delitti e crimini) sono parte dell'avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) contro il riciclaggio di denaro.



Lo scorso 27 febbraio il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa a questo avamprogetto (vedi n. 2).

b) Disposizioni procedurali armonizzate per tutti i procedimenti penali

Il perseguimento e il giudizio dei reati fiscali presuppone conoscenze specifiche del tipo di imposta in questione. La competenza per perseguire penalmente e giudicare deve pertanto spettare, per quanto possibile, alle autorità fiscali che dispongono già di queste conoscenze specifiche. La legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) costituisce un codice di procedura concepito espressamente in funzione delle particolarità dei procedimenti penali condotti dalle autorità amministrative. È applicabile già oggi al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva e le tasse di bollo. Le disposizioni della DPA saranno applicate anche al perseguimento e al giudizio di infrazioni contro le imposte dirette. Anche in questo ambito sarà applicato un codice processuale che tenga conto delle particolarità di questi procedimenti, ciò che permetterà inoltre di garantire l'unificazione auspicata della procedura penale applicabile alle imposte dirette e indirette.

2. Attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)

Il 27 febbraio 2013 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) contro il riciclaggio di denaro (progetto GAFI). Il termine della consultazione, fissato inizialmente al 15 giugno 2013,

è stato prolungato fino al **1°luglio 2013**,

affinché gli ambienti interessati abbiano più tempo per coordinare i loro pareri su entrambi gli oggetti.

Secondo le Raccomandazioni rivedute i «reati fiscali» sono considerati reati preliminari al riciclaggio di denaro. Il progetto GAFI attua tale raccomandazione nel senso che ai fini delle imposte indirette estende, da una parte, il campo di applicazione dell'esistente fattispecie del crimine di cui all'articolo 14 capoverso 4 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; «truffa qualificata in materia fiscale») all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in generale, all'imposta preventiva (IP) nonché alle tasse di bollo (TB). D'altra parte, per le imposte dirette esso crea una nuova fattispecie di crimine e di delitto. L'attuale fattispecie della frode fiscale (art. 186 LIFD) viene abrogata.

Le fattispecie penali definite nel quadro del progetto GAFI sono determinanti per la revisione del diritto penale fiscale e vengono dunque riprese. Per contro, nella presente revisione è stata mantenuta la regolamentazione della competenza e della procedura di perseguimento e giudizio delle nuove fattispecie in ambito di imposte dirette.



Entrambi i progetti – l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) concernenti i reati fiscali come reati preliminari al riciclaggio di denaro, da un alto, e dall'altro, la revisione del diritto penale fiscale – presentano quindi una stretta correlazione materiale. Considerati nel loro insieme, essi costituiscono il nuovo diritto penale fiscale. Per questo motivo, il Consiglio federale vi sottopone la revisione del diritto penale fiscale contenente le disposizioni di diritto procedurale in un progetto separato ma in parallelo al progetto GAFI in modo da consentire una visione d'insieme del nuovo diritto penale fiscale proposto.

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il testo per la consultazione può essere scaricato dal sito Internet del DFF (www.efd.admin.ch) sotto «Documentazione», dal sito Internet della CaF (www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html) e da quello dell'AFC (www.estv.admin.ch) sotto «Attualità».

La consultazione dura fino al **30 settembre 2013**.

Al termine della consultazione pubblicheremo in Internet i pareri pervenuti. Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) intendiamo pubblicare documenti senza barriere. Vi invitiamo pertanto cortesemente a inviarci il vostro parere per quanto possibile in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il suddetto termine al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@estv.admin.ch.

Per domande o ulteriori informazioni potete rivolgervi al signor Emanuel Lauber (031 322 71 92 / emanuel.lauber@estv.admin.ch).

Ulteriori esemplari della documentazione relativa alla procedura di consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Con i migliori saluti.



Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

Elenco dei destinatari (i, d, f)